

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1**

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - Per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - Per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

Articolo 2

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.



Articolo 3

Il funzionario addetto al canone

1. E' funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale, designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.
3. In particolare, il funzionario comunale:
 - cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa.
 - cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
 - (in caso di gestione del canone affidata a terzi) verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

Titolo II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4

Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;



- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:
- a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (Sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline. I chioschi e le edicole, ecc.);
- b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 2 possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
5. Ai fini dell'applicazione del canone:
- a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
- b) sono considerate temporanee:
- b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5

Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6

Altre occupazioni

1. Per la concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo si applica il relativo regolamento approvato con delibera consiliare n. 71 del 30/10/97.



2. Le occupazioni del sottosuolo a del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 7, comma 6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro del luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° - LA CONCESSIONE

Articolo 7

Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda al competente ufficio Comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;
 - e) la durata dell'occupazione;



- f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
 4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
 5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
 6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal regolamento di Polizia Urbana (o, se non prevista da tale regolamento; non superiore a 2 ore) e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8

Ufficio comunale di presentazione

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 7 deve essere presentata al Protocollo comunale.

Articolo 9

Istruttoria della richiesta.

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri dei responsabili dei servizi comunali relativi alla viabilità e traffico, urbanistica e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della



domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

Articolo 10

Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 11

Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.



2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune; il quale, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 12

Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 13

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;



- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 14

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata delle sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 15

Decadenza ed estinzione della concessione

1. il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
 - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
 - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
 - d) per violazione delle norme di cui all'articolo 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
 - e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.



3. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 16

Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento. Non sono, comunque, concesse autorizzazioni permanenti ma solo temporanee in caso di occupazioni che intralcino la viabilità".
2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
4. All'interno delle zone di rilevanza storico - ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 17

Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.



3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 18

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'articolo 33, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.

Titolo III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo I° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 19

Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa; e ciò, a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato "E" del regolamento medesimo.



3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 20

Criteria per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella minima prevista nell'allegato "D" ridotta del 50 per cento. In sede di prima applicazione del presente regolamento il canone di occupazione permanente di cui al precedente comma è determinato forfettariamente, come appresso, tenuto conto che questo Comune aveva, al 31 dicembre scorso, n. 7.951 abitanti residenti:
 - a) il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze installate dall'azienda erogatrice, per la misura unitaria di tariffa di €. 0,65 per utente;
 - b) in ogni caso l'ammontare complessivo del canone annuo dovuto al Comune non può essere inferiore a €. 516,46.
3. le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e della classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato "D" del Regolamento.
4. Le predette tariffe ordinarie sono aumentate:
 - a) del 50 per cento, in caso di occupazione per l'esercizio delle seguenti attività:
 - occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - b) del 20 per cento, se l'occupazione comporta la posa in opera di strutture fisse al suolo, quali chioschi, edicole e simili strutture, anche se non comporta manomissione del suolo stesso.
5. Le tariffe di cui al comma 3 saranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso d'inflazione programmate dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 21

Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale unitamente al presente Regolamento (Allegato "A", "B" e "C"). La dichiarazione è pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di 15 giorni.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottare con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 22

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee è calcolata in ragione del 20 per cento.
5. Il canone relativo alle occupazioni temporanee è graduato anche in relazione alla durata della occupazione medesima e come da allegata tabella "D"
6. Le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a €. 0,08 al mq.
7. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità di un metro convenzionale. Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei



marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

8. Qualora i soggetti interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi a norma del Codice della strada, il rilascio del cartello è subordinato al pagamento del canone di concessione.
9. Le occupazioni con autovetture private nelle aree a ciò destinate e per quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.
10. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 23

Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui all'allegato "E", ad anno solare, indipendentemente alla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo le tariffe dell'allegata tabella "D".

Articolo 24

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto e nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Capo 2° : AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 25

(abrogato con delibera C.C. n. 5 del 27/01/2017)

Articolo 26

Esenzioni

N.B. - Il punto 3 della Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2017, ha abrogato parte del presente articolo con la seguente specifica: "*Di abrogare le esenzioni previste dall'art. 26 del Regolamento per l'applicazione*

del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con deliberazione di C.C. n. 84 del 23/12/1998 e modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del 22/04/2009 ad eccezione di quelle che si riferiscono ad occupazioni di particolare interesse pubblico e, in particolare, a quelle aventi finalità politiche ed istituzionali."

Articolo originario:

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalla Regione, dalle Provincie, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione (e di durata non superiore a giorni 1);
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi al servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- l) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- m) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- n) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- o) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- p) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita, per tale specifico uso;
- q) le occupazioni di cui all'articolo 7, comma 6;
- r) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;



- s) le occupazioni di aree cimiteriali;
- t) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- u) le occupazioni, permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all'articolo 20, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- v) le occupazioni effettuate con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;

Titolo IV - ACCERTAMENTO RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 27

Accertamento

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione della occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

Articolo 28

Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quelli di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 29

Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'art. 30.



2. Per le occupazioni "ricorrenti", che si ripetono in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto di durata annuale, il canone va versato trimestralmente in maniera anticipata.

Articolo 30

Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario nel caso in cui sia affidato in concessione il servizio di accertamento e riscossione del canone), con arrotondamento a un euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi di euro o per eccesso se è superiore.
2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune.
3. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07, e 31/10), qualora l'ammontare del canone sia superiore a €. 51,65.
4. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare non superiore a €. 2,58.

Articolo 31

Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto del Presidente Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43).
2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata annualmente dalla Giunta comunale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1;
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 32

Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'articolo 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.



Articolo 33

Sanzioni

1. Per l'irrogazione delle sanzioni in materia si rimanda a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio Comunale N. 37 del 25/6/98 avente per oggetto: "Scelta criteri per applicazione delle sanzioni in materia di tributi comunali – Decreti 18/12/97 nn. 471, 472 e 1737.
2. Qualora le violazioni rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto codice;
3. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione, sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del canone dovuto.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 34

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto - restano riservate all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Titolo V - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 35

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.



Articolo 36

Disposizioni transitorie

1. Il contratto in corso con l'**AFFISSIONI PUBBLICITARIE** con sede in Palermo, Via Principe di Paternò, per l'accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - TOSAP spiega i suoi effetti fino alla naturale scadenza, prevista in data 1/3/2003 anche per la gestione de canone di concessione, di cui al presente Regolamento, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da concordare.
2. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale, concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

Allegato "A"

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1^ CATEGORIA, AI
FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE, COME DA VERBALE
DELLA COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA N. 154 DEL 21/07/1994**

N. ordine	Definizione dello spazio od area pubblica	Ubicazione	Denominazione
1	Piazza	Centro	Faranda
2	Piazza	Centro	Principe di Napoli
3	Piazza	Centro	Mazzini , Zumbo, Timpanaro
4	Piazza	Centro	Carlo Alberto
5	Piazza	Centro	Municipio
6	Piazza	Centro	Libertà
7	Piazza	Centro	Umberto
8	Piazza	Centro	Calagni
9	Piazza	Centro	Cavour
10	Piazza	Centro	Duomo
11	Via	Centro	Garibaldi
12	Via	Centro	Vittorio Emanuele
13	Via	Centro	Roma
14	Via	Centro	Filangeri
15	Via	Centro	Zappulla
16	Via	Centro	Algerina
17	Via	Centro	Casette Romanò
18	Viadotto	Centro	Romanò-Ponte Via Garibaldi-Via Santa Lucia

Allegato "D"

TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(aggiornate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2017)

1. OCCUPAZIONI PERMANENTI

Il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Esso è commisurato alla superficie occupata e si applica la tariffa di €. 26,34 come da prospetto che segue:

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO					
	CATEGORIE					
	I		II		III	
	Coeff. moltiplicatore	Tariffa	Coeff. moltiplicatore	Tariffa	Coeff. moltiplicatore	Tariffa
Occupazioni del suolo	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34
Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti del suolo	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34
Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34
Passi carrabili soggetti a canone	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune (Il canone va determinato con riferimento ad una superficie non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.)	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34
Passi di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti.	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34
Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie non superiore a mq. 10.	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. Il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34

Allegato "D"

TARIFFE CANONE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(aggiornate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2017)

2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Il canone è commisurato alla superficie occupata e si applica la tariffa di €. 2,07 come da prospetto che segue:

DESCRIZIONE	Misure di rendim. tariffa	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO					
		CATEGORIE					
		I		II		III	
		Coeff. moltiplicatore	Tariffa	Coeff. moltiplicatore	Tariffa	Coeff. moltiplicatore	Tariffa
Occupazioni del suolo	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07
Occupazioni ordinarie di spazi soprastanti e sottostanti del suolo	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07
Occupazioni con tende e simili	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07
Occupazioni effettuate di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07
Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07
Occupazioni che comportano la posa in opera di strutture fisse al suolo, anche se non comporta manomissione del suolo stesso	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive ecc.	giornaliera	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07	1,00	€. 2,07



- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 20 per cento.
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq. del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

3. OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è dovuto il seguente canone annuale di €. 26,34.

DESCRIZIONE	TARIFFA ANNUA PER METRO LINEARE					
	CATEGORIE					
	I		II		III	
	Coeff. moltiplicatore	Tariffa	Coeff. moltiplicatore	Tariffa	Coeff. moltiplicatore	Tariffa
Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo realizzate con cavi, condutture, impianti in genere da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi.	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34	1,00	€. 26,34

4. DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuto il seguente canone annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli impianti	CANONE ANNUALE	
	CANONE ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato	€. 46,48	
b) Zona limitrofa	€. 38,73	
c) Sobborghi e zone periferiche	€. 23,24	
d) Frazioni	€. 7,75	



5. IMPIANTO ED ESERCIZIO DI APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI.

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuto il seguente canone annuale:

LOCALITA' dove sono situati gli apparecchi	CANONE ANNUALE	
	CANONE ANNUALE	ANNOTAZIONI
a) Centro abitato	€. 15,49	
b) Zona limitrofa	€. 11,36	
c) Sobborghi e zone periferiche	€. 7,75	
d) Frazioni	€. 7,75	

Allegato "E"

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI

(che danno luogo alla applicazione del canone di concessione)

OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO
aree mercatali
arredo urbano in genere
banchi di vendita in luoghi pubblici, diversi dalle aree mercatali
cartellonistica pubblicitaria stradale
chioschi e simili, adibiti alla somministrazione e vendita
dehors
dissuasori stradali
distributori di carburanti
distributori di tabacchi e simili
edicole
esposizione di merce all'esterno di negozi
fioriere e simili
mezzi pubblicitari con sostegni al suolo
ombrelloni, tavolini e sedie (distese dei pubblici esercizi)
passi carrai
ponteggi, attrezzature, materiali per edilizia
spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci
spazi riservati alle autovetture adibite a pubblico trasporto
spazi riservati al parcheggio privato
spettacoli viaggianti e circensi
OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO
cavidotti, elettrodotti e simili
impianti a fine per trasporto merci o persone
insegne a bandiera e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo
striscioni pubblicitari esposti trasversalmente a vie e piazze
tende solari e simili
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO
cavidotti interrati
cisterne e serbatoi interrati in genere
condotte e tubazioni interrate
cunicoli sotterranei per scorrimento cavi e simili

Approvazioni e Modifiche	Organo	Num. Atto	Data Seduta
Approvato	Delibera Consiglio Comunale	84	23/12/1998
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	19	22/04/2009
Modificato	Delibera Consiglio Comunale	5	27/01/2017